

4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 42 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è soppresso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:

Livello			Feriale	Festiva o notturna	Notturna festiva
livello V	Euro		9,65	10,91	12,59
livello VI	Euro		10,26	11,60	13,39
livello VI -bis	Euro		10,74	12,14	14,00
livello VII	Euro		11,21	12,67	14,62
livello VII -bis	Euro		11,71	13,24	15,27
livello VIII	Euro		12,27	13,87	16,01
livello IX	Euro		13,48	15,24	17,58

».

— Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (biennio economico 2008-2009)»:

«Art. 12. *Lavoro straordinario*

